

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO A DISTANZA

Approvato con decisione del Consiglio dell'OPP nella seduta del 21 settembre 2022

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Obiettivi
- Articolo 4 - Destinatari
- Articolo 5 - Procedure
- Articolo 6 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
- Articolo 7 - Trattamento giuridico e economico
- Articolo 8 - Strumenti e sicurezza dei dati
- Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro
- Articolo 10 - Valutazione della performance
- Articolo 11 - Recesso
- Articolo 12 - Formazione
- Articolo 13 - Disciplina transitoria
- Articolo 14 - Entrata in vigore e norme finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del lavoro agile al personale dell'Ordine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 e dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, in particolare, dall'art. 18 in vigore dal 1 gennaio 2019 e rubricato "*lavoro agile*" (*smart working*), e ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione d.d. 19/10/2020, del DPCM 03/11/2020, delle Linee guida della PCM Dipartimento della Funzione Pubblica del 09/12/2020, degli articoli dal 36 al 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali dello Stato, che regola il lavoro a distanza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta dalle norme.

2. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal presente Regolamento e nel rispetto delle procedure nello stesso indicate.

3. La prestazione può essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:

- possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;

- adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Lavoro agile": modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata dallo svolgimento di parte dell'attività lavorativa all'esterno della sede di lavoro, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'Ordine nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali;
- b) "Strumenti di lavoro agile": dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- c) "Sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente;
- d) "Accordo individuale": il progetto individuale di lavoro a distanza – che definisce l'attività da espletare in modalità agile, la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, la durata del progetto, gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, l'individuazione delle giornate di lavoro agile e le fasce in cui il dipendente risulta contattabile – sottoscritto dal dipendente e dal Presidente dell'Ordine;

Articolo 3

Obiettivi

1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:

- a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
- b) promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- c) ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- d) rafforzare le misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
- f) riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

Articolo 4

Destinatari

1. L'assegnazione a progetti di lavoro agile riguarda il personale dipendente dell'Ordine nei limiti di contingente dallo stesso previsti.

Articolo 5

Procedure

1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria.

2. L'Ordine può tenere conto dei seguenti criteri di priorità per l'individuazione del dipendente da assegnare al lavoro agile:

- situazioni di disabilità psico-fisica del lavoratore, ovvero particolari condizioni di salute tali da rendere disagiata il raggiungimento della sede di lavoro;
- esigenze di cura nei confronti di figli minori;
- esigenze di assistenza nei confronti di uno o più familiari o conviventi, affetti da patologie che ne compromettono l'autonomia;
- maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di chilometri di distanza dall'abitazione del lavoratore;
- assenza di ulteriori istituti di flessibilità già fruiti dal dipendente al fine di conciliare le esigenze lavorative con quelle personali o familiari

3. Il dipendente che intende aderire al lavoro agile presenta al Presidente dell'Ordine una manifestazione di interesse.

4. Il Presidente dell'Ordine, verificato il ricorrere di tutte le condizioni di legge e del presente Regolamento, predispone un accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità lavoro agile.

5. Gli accordi individuali di lavoro agile sottoscritti dal Presidente dell'Ordine e dai dipendenti interessati, prendono avvio, di norma, il primo gennaio di ciascun anno o il primo giorno del mese successivo a quello di stipula.

Articolo 6

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile sono definite nel Progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione.

3. La prestazione in lavoro agile avviene entro i limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dell'ordinario orario giornaliero del dipendente in sede.

4. Durante le giornate di lavoro agile, le comunicazioni scritte da parte dell'Ordine, in adempimento di norme di legge o regolamentari, sono prevalentemente effettuate tramite supporti telematici o informatici, in particolare la posta elettronica.

5. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa in modalità agile è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Ordine, affinché non siano pregiudicate la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati cui dispone per ragioni d'ufficio.

6. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, secondo le norme previste dal CCNL.

Articolo 7

Trattamento giuridico e economico

1. L'Ordine garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

2. L'assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi.

3. Ai fini del pieno riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla vigente normativa, l'Ordine garantisce al dipendente in lavoro agile le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con la RSU,

con i Rappresentanti sindacali aziendali, ove presenti, e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

4. La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio, prestazioni straordinarie, notturne o festive, o comunque di tutti gli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL.

5. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente non ha diritto all'eventuale erogazione del buono pasto.

Articolo 8

Strumenti e sicurezza dei dati

1. Il Progetto individuale di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce, tenuto conto dell'attività da svolgere in lavoro agile, la dotazione informatica necessaria, di proprietà del dipendente o dell'Ordine.

2. In caso di strumentazione di proprietà del dipendente è comunque necessario che l'Ordine possa verificarla, per ragioni di sicurezza e protezione della rete.

3. In caso di strumentazione di proprietà dell'Ordine, di norma consistente in un pc portatile, la stessa è fornita al dipendente in comodato d'uso ex articoli 1803 e ss. codice civile, garantendone la sicurezza ed il buon funzionamento. Al termine del progetto di lavoro agile, la strumentazione fornita viene restituita all'Ordine stesso.

4. L'Ordine provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente in lavoro agile e a consentire allo stesso l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività in modalità agile.

5. Restano in ogni caso a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto e i consumi elettrici.

6. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Ordine.

7. Il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa inerente il segreto d'ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii..

Articolo 9

Sicurezza sul lavoro

1. L'Ordine, tramite il Presidente, assume gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire che la prestazione di lavoro agile si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. In coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro agile, l'Ordine consegna al dipendente, all'atto dell'attivazione del lavoro agile, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili al pieno rispetto della normativa vigente.

3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l'Ordine al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione lavorativa.

4. L'Ordine garantisce al dipendente in lavoro agile idonea copertura assicurativa nelle forme di legge.

Articolo 10

Valutazione della performance

1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

Articolo 11

Recesso

1. Durante lo svolgimento del progetto di lavoro agile, sia l'Ordine sia il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.

Articolo 12

Formazione

1. L'Ordine garantisce al dipendente che svolge il lavoro in modalità agile le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.
2. Nell'ambito del Piano di formazione del personale sono previsti percorsi di formazione per il personale in lavoro agile, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 13

Disciplina transitoria

1. Tutti i progetti di lavoro agile che sono attivati dall'Ordine rispettano le regole del presente Regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo dalla Deliberazione del Consiglio.
2. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale dell'Ordine.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito Ufficiale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Torino, 21 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Dr. Giancarlo MARENCO

